

**DELIBERAZIONE 30 MARZO 2017
203/2017/R/GAS**

AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 APRILE - 30 GIUGNO 2017, DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEL GAS NATURALE PER IL SERVIZIO DI TUTELA. MODIFICHE AL TIVG

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 30 marzo 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto legge 73/07), così come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge 125/07), recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (di seguito: decreto-legge 69/13), così come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: legge 98/13), recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato e integrato con la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2016, 819/2016/R/gas (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2013, 196/2013/R/gas;

- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2013, 280/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 280/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 10 ottobre 2013, 447/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 447/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/gas e il relativo Allegato A, recante “Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017”, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell’Autorità 19 febbraio 2015, 60/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 60/2015/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2016, 141/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 141/2015/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2016, 649/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 649/2016/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 776/2016/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2016, 819/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 819/2016/R/gas);
- la sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, 20 aprile 2010, nel procedimento C-265/08;
- la decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 ottobre 2010, 7645/2010;
- le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 settembre 2012, 5140/2012, 5141/2012, 5143/2012, 5144/2012, 5145/2012, 5146/2012;
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sezione Terza, 17 giugno 2014, 1587/2014;
- la nota della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) del 24 marzo 2017, protocollo Autorità 12036 (di seguito: nota 24 marzo 2017).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, come modificato dalla legge 125/07, prevede, tra l’altro, che l’Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo, altresì, salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell’Autorità “a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta”;
- il decreto legislativo 93/11 stabilisce che, per i clienti vulnerabili, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni riportate al precedente punto;
- il TIVG definisce, in coerenza con le disposizioni di legge richiamate, le condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale per i clienti aventi diritto a tale servizio;

- con la sentenza del 20 aprile 2010, la Corte di Giustizia ha stabilito che le direttive europee di liberalizzazione del mercato del gas naturale non ostano a un regime nazionale di tutela come quello di cui al precedente punto, purché tale intervento soddisfi alcuni parametri definiti nella stessa decisione, tra i quali quello della proporzionalità dell'intervento dell'Autorità;
- il Consiglio di Stato, con la decisione 7645/2010 del 28 ottobre 2010, ha affermato la legittimità del predetto assetto di tutele, anche rispetto ai parametri individuati dalla Corte di Giustizia; tale affermazione ha trovato conferma nelle successive sentenze del 28 settembre 2012, 5140/2012, 5141/2012, 5143/2012, 5144/2012, 5145/2012, 5146/2012, con cui il Consiglio di Stato, accogliendo gli appelli dell'Autorità, ha riformato le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia;
- con il decreto-legge 69/13 (articolo 4, comma 1), come convertito dalla legge 98/13, sono state apportate modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11 ed è stato, in particolare, previsto che “per i soli clienti domestici”, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi della legge 125/07;
- con la deliberazione 280/2013/R/gas, l'Autorità ha adeguato le disposizioni del TIVG alle previsioni del decreto-legge 69/13 in materia di tutela dei clienti domestici.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 6 del TIVG, prevede in particolare:
 - al comma 6.1, che l'Autorità, con successivo provvedimento, regoli le modalità di calcolo della componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso $C_{MEM,t}$, assumendo a riferimento i prezzi che si formeranno nel mercato a termine del gas naturale organizzato dal Gestore dei mercati energetici, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 93/11;
 - al comma 6.2, che nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al comma 6.1, a decorrere dall'1 ottobre 2013 fino al pieno avvio del mercato a termine di cui al medesimo comma e comunque per gli anni termici 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 e per il periodo 1 ottobre 2016 – 31 dicembre 2017, la componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso $C_{MEM,t}$, nel trimestre t-esimo, sia calcolata come somma dei seguenti elementi:
 - a) QT_{int} , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all'immissione del gas in Rete Nazionale, nonché di quelli per il servizio di stoccaggio strategico di cui all'articolo 12, comma 11-bis, del decreto legislativo 164/00 e fissato pari a 0,461667 euro/GJ;

- b) QT_{PSV} , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV e fissato pari ai valori indicati nella Tabella 12 del TIVG;
- c) QT_{MCV} , espresso in euro/GJ a copertura degli elementi a maggiorazione del corrispettivo unitario variabile CV applicato nell'ambito del servizio di trasporto ai volumi immessi in rete, a monte del PSV, pari ai valori indicati nella Tabella 8 del TIVG;
- d) $P_{FOR,t}$, espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni *forward* trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'*hub* TTF, rilevate, con decorrenza dall'anno termico 2014 – 2015, da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo;
 - al comma 6.3, che l'elemento $P_{FOR,t}$ e la componente $C_{MEM,t}$ sono aggiornati e pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre;
- l'articolo 8, del TIVG prevede, in particolare:
 - al comma 8.1, che la componente relativa al servizio di trasporto $QT_{i,t}$ nel trimestre t-esimo sia calcolata, per ciascun i-esimo ambito tariffario, come somma dei seguenti elementi:
 - a) QTF_i , espresso in euro/GJ, pari al corrispettivo a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, calcolato ai sensi del comma 8.2 e pari ai valori di cui alla Tabella 5 del TIVG;
 - b) QTV_i , espresso in euro/GJ, pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi relativi alle perdite di rete e al gas non contabilizzato, calcolato ai sensi del comma 8.4;
 - al comma 8.2, che l'elemento QTF_i di cui al comma 8.1, lettera a) sia determinato mediante la seguente formula:

$$QTF_i = \frac{\sum_k (QTE^k \times E^k)}{\sum_k E^k} \quad (\text{euro/GJ})$$

dove:

- QTE^k è la quota relativa al costo di trasporto per l'impegno di capacità di rete nazionale e regionale e al costo variabile di trasporto fino al k-esimo impianto di distribuzione, espressa in euro/GJ;
- E^k è l'energia complessiva media riconsegnata nel k-esimo impianto di distribuzione nei tre precedenti anni termici, espressa in GJ;
- k sono gli impianti di distribuzione che costituiscono l'i-esimo ambito tariffario;

- al comma 8.3, che la quota QTE^k di cui al comma 8.2, espressa in euro/GJ, sia determinata mediante la seguente formula:

$$QTE^k = \frac{\sum_{k \in i} \left[\frac{1}{\frac{365 \times PCS}{0,25}} \times (CP_u^k + CR_r^k + CM^k) \times E^k \right]}{\sum_{k \in i} E^k} + \left[\frac{1}{PCS} \times (CRV^I + CRV^{OS} + CRV^{BL}) \right]$$

dove:

- CP_u^k è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale relativo ai conferimenti nel punto di uscita della rete nazionale di gasdotti relativo al k-esimo impianto di distribuzione, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
- CR_r è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulle reti regionali, relativo ai conferimenti nel punto di riconsegna delle reti regionali di gasdotti, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
- CM^k è il corrispettivo di misura per ciascun punto di riconsegna, attribuibile al k-esimo impianto di distribuzione, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
- PCS è il valore del Potere Calorifico Superiore convenzionale pari a 0,0381 GJ/Smc;
- CRV^I è la componente tariffaria a copertura degli oneri per il contenimento dei consumi di gas, espressa in euro/Smc;
- CRV^{OS} è la componente tariffaria a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore correttivo dei ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio, espressa in euro/Smc;
- CRV^{BL} è la componente tariffaria a copertura degli oneri connessi al sistema di bilanciamento del sistema gas, espressa in euro/Smc;
- al comma 8.4, che l'elemento QTV_t di cui al comma 8.1 lettera b) sia determinato mediante la seguente formula:

$$QTV_t = \lambda \times C_{MEM,t} \text{ (euro/GJ)}$$

dove:

- $C_{MEM,t}$ è il corrispettivo di cui al comma 6.2;
- λ è la percentuale riconosciuta in riferimento alle perdite di rete e al gas non contabilizzato fissata pari a 0,002138;
- al comma 8.5, che l'elemento QTV_t della componente relativa al servizio di trasporto sia aggiornato e pubblicato dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la deliberazione 60/2015/R/GAS, di modifica della RTTG, a decorrere dall'1 ottobre 2015, ha tra l'altro:
 - a) confermato le componenti tariffarie CV^{FG} , a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di garanzia dei ricavi per il servizio di rigassificazione del GNL, e φ a copertura degli squilibri di perequazione dei ricavi relativi al corrispettivo di capacità CR , prevedendo che l'aggiornamento del loro valore avvenga con almeno due trimestri di anticipo rispetto alla sua entrata in vigore;
 - b) sostituito le componenti tariffarie CV^I , CV^{BL} e CV^{OS} rispettivamente con le nuove componenti CRV^I , CRV^{BL} e CRV^{OS} ; queste nuove componenti sono applicate, come maggiorazione dei costi di trasporto, ai quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano le reti di distribuzione e a quelli che alimentano clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti;
- la deliberazione 141/2016/R/GAS ha, inoltre, fissato il corrispettivo CRV^{OS} per il periodo 1 ottobre 2016 – 31 marzo 2017, pari a 0,0075 euro/Smc, mentre per il periodo 1 aprile – 30 settembre 2017 tale valore è azzerato;
- il corrispettivo CRV^{OS} è computato nel calcolo dell'elemento QTF_i , pari al corrispettivo a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, calcolato ai sensi del comma 8.2 del TIVG.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- la deliberazione 649/2016/R/GAS ha, tra l'altro, concluso il meccanismo per la promozione della rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento del gas naturale ed ha aggiornato, per l'anno 2016, tutti i parametri funzionali al calcolo dell'elemento A_{PR} , dando disposizioni alla CSEA affinché proceda alla regolazione degli importi finali $A_{PR,i}$ secondo quanto previsto dai commi 6.2 e 6.3 della deliberazione 447/2013/R/GAS, utilizzando il criterio pro-quota in caso di insufficiente capienza del conto C_{PR} e completando l'erogazione non appena possibile;
- il livello di tale componente deve essere opportunamente dimensionato e modulato nel tempo in considerazione delle modalità di regolazione delle partite economiche del meccanismo di cui al precedente punto ai sensi della deliberazione 447/2013/R/GAS;
- il valore della componente a copertura del meccanismo per la promozione della rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale C_{PR} , di cui al comma 8bis.2 del TIVG, è stato modificato, a decorrere dall'1 gennaio 2017, ai sensi della deliberazione 819/2016/R/GAS, al fine di completare la raccolta del gettito necessario alla regolazione degli importi finali $A_{PR,i}$;

- con nota 24 marzo 2017, la CSEA ha comunicato i dati aggiornati sulla regolazione economica degli importi a favore dei venditori;
- l'analisi dei dati di cui al precedente punto indicherebbe il raggiungimento del gettito necessario alla completa copertura degli oneri derivanti dal suddetto meccanismo.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'impatto economico dell'aggiornamento delle componenti della presente deliberazione si riflette sulla stima della variazione della spesa finale complessiva del cliente domestico tipo di cui alla determinazione del Direttore della Direzione Mercati, come pubblicata sul sito dell'Autorità a conclusione del processo di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche di tutela.

RITENUTO NECESSARIO:

- ai sensi del comma 6.3, del TIVG, aggiornare e pubblicare i valori dell'elemento $P_{FOR,t}$ e della componente $C_{MEM,t}$ relativi al trimestre 1 aprile – 30 giugno 2017;
- con riferimento alla componente $QT_{i,t}$ relativa al servizio di trasporto di cui all'articolo 8, del TIVG modificare:
 - a) i valori dell'elemento QTF_i di cui al comma 8.1, lettera a) del TIVG, a seguito dell'azzeramento del corrispettivo CRV^{OS} , aggiornando la Tabella 5;
 - b) per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2017, il valore dell'elemento QTV_i di cui al comma 8.1, lettera b) del TIVG.

RITENUTO OPPORTUNO:

- azzerare, con decorrenza 1 aprile 2017, il valore della componente C_{PR} di cui alla deliberazione 447/2013/R/GAS ed aggiornando di conseguenza la Tabella 11 del TIVG

DELIBERA

Articolo 1

Aggiornamento per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2017 della componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso

- 1.1 Per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2017, i valori dell'elemento $P_{FOR,t}$ e della componente $C_{MEM,t}$, di cui all'articolo 6, del TIVG sono fissati nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.

Articolo 2

Aggiornamento per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2017 dell'elemento QTV_t

- 2.1 Per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2017, il valore dell'elemento QTV_t , di cui all'articolo 8, del TIVG è pari a 0,012034 euro/GJ.

Articolo 3

Modifiche al TIVG

- 3.1 A partire dall'1 aprile 2017 le Tabelle 5 e 11 sono sostituite con le seguenti Tabelle:

Tabella n. 5 – Elemento QTF_i

Ambito tariffario	euro/GJ
Ambito nord occidentale	0,957778
Ambito nord orientale	0,818311
Ambito centrale	0,956045
Ambito centro-sud orientale	0,904879
Ambito centro-sud occidentale	0,848508
Ambito meridionale	0,775764

Tabella n. 11 – Componente C_{PR}

<i>Dall' 1 ottobre 2013 al 31 marzo 2014</i>	<i>Dall' 1 aprile 2014 al 30 settembre 2014</i>	<i>Dall'1 ottobre 2014 al 30 giugno 2015</i>	<i>Dall'1 luglio 2015 al 30 settembre 2015</i>	<i>Dall'1 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015</i>	<i>Dall'1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016</i>	<i>Dall'1 gennaio 2017 al 31 marzo 2017</i>	<i>Dall'1 aprile 2017</i>
centesimi di euro/Smc	centesimi di euro/Smc	centesimi di euro/Smc	centesimi di euro/Smc	centesimi di euro/Smc	centesimi di euro/Smc	centesimi di euro/Smc	centesimi di euro/Smc
0,3500	1,5500	0,3500	0,9000	1,2000	1,6000	0,8400	0,0000

Articolo 4

Disposizioni finali

- 4.1 Il presente provvedimento e il TIVG, come risultante dalle modifiche apportate, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

30 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni